



N.10267 Repertorio N.4982 di Racc.

— COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) —

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici ottobre duemilaventidue (12.10.2022).

In Brescia, nel mio studio in Via Fratelli Ugoni n.32.

Avanti a me Avv. GIOVANNI POSIO Notaio residente in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, sono presenti i signori:

BONOMINI ERMANNIO ANTONIO, nato a Collio (BS) il 7 marzo 1959, residente a Collio (BS), Via Trento n. 45,

Codice Fiscale BNM RNN 59C07 C883F;

PATERLINI MADDALENA, nata a Collio (BS) il 15 maggio 1955, residente a Collio (BS), Piazza Guglielmo Marconi n. 28,

Codice Fiscale PTR MDL 55E55 C883L;

LAZZARI EZIO GIANLUIGI, nato a Collio (BS) il 7 gennaio 1950, residente a Collio (BS), Piazza Guglielmo Marconi n. 28,

Codice Fiscale LZZ ZNL 50A07 C883T;

LAZZARI NORIS, nata a Brescia (BS) il 29 gennaio 1953, residente a Brescia (BS), Via Cipro n. 29,

Codice Fiscale LZZ NRS 53A69 B157C;

MALGARITTA VANNIA, nata a Collio (BS) il 17 novembre 1959, residente a Collio (BS), Via Tizio n. 185,

Codice Fiscale MLG VNN 59S57 C883I;

LAZZARI FABIO, nato a Brescia (BS) l'11 marzo 1954, residente a Bonemerse (CR), Via Gallia Sergio n. 24,

Codice Fiscale LZZ FBA 54C11 B157Z;

DASSA BATTISTA, nato a Orzinuovi (BS) il 27 marzo 1959, residente a Collio (BS), Via Castiglioni n. 9,

Codice Fiscale DSS BTS 59C27 G149R;

BONOMINI GIUSEPPE, nato a Brescia (BS) il 28 gennaio 1968, residente a Collio (BS), Via Don Giuseppe Bonomini n. 6,

Codice Fiscale BNM GPP 68A28 B157T.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiarano e convengono quanto segue.

1) I comparsi signori BONOMINI ERMANNIO ANTONIO, PATERLINI MADDALENA, LAZZARI EZIO GIANLUIGI, LAZZARI NORIS, MALGARITTA VANNIA, LAZZARI FABIO, DASSA BATTISTA e BONOMINI GIUSEPPE, in conformità agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile ed al Decreto legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), con il presente atto costituiscono un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata: "ASSOCIAZIONE PRO SAN ROCCO APS".

2) L'associazione ha sede a Collio (BS), Via Castiglioni n. 9.

3) L'Associazione non ha fini di lucro e viene costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nell'ambito di:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

REGISTRATO A

BRESCIA

Il 07 novembre 2022

al n. 57456 serie 1T

esente

di interesse generale;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l'associazione si occupa della:

- raccolta di fondi e di finanziamenti da dedicare esclusivamente alle opere per la chiesa di San Rocco nel Comune di Collio (BS);

- promozione di attività culturali quali mostre, esposizioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e produzione di libri e documenti per la valorizzazione religiosa, culturale, artistica, ambientale e turistica del territorio del Comune di Collio (BS) e dell'Alta Val Trompia.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

4) Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione potrà:

a) pubblicare un bollettino periodico inerente l'Associazione nonché gli atti dei convegni e dei seminari compiuti;

b) distribuire gadget inerenti la propria attività;

c) svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

In particolare l'associazione potrà anche esercitare, in via secondaria e strumentale, le ulteriori attività di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017.

5) L'associazione è retta, oltre che dalle norme di legge in materia, dal presente atto costitutivo e dallo statuto che letto da me Notaio ai comparsi viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

6) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemiladiciaventidue (31.12.2022).

7) I comparsi signori BONOMINI ERMANNIO ANTONIO, PATERLINI MADDALENA, LAZZARI EZIO GIANLUIGI, LAZZARI NORIS, MALGARITTA VANNIA, LAZZARI FABIO, DASSA BATTISTA e BONOMINI GIUSEPPE conven-gono che l'importo della quota di iscrizione e quella associativa per il primo esercizio sociale sia stabilito in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) mentre la quota di iscrizione e quella associativa per gli esercizi successivi sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto.

8) Viene determinato in 3 (tre) il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il quale vengono nominati per i primi tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, i comparsi signori BONOMINI GIUSEPPE, MALGARITTA VANNIA e BONOMINI ERMANNIO ANTONIO.

Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato il signor BONOMINI GIUSEPPE, Segretario viene nominata la signora MALGARITTA VANNIA e Tesoriere viene nominato il signor BONOMINI ERMANNIO ANTONIO.

9) L'associazione inizialmente non ha personalità giuridica. Tuttavia il signor BONOMINI GIUSEPPE viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale conseguimento del riconoscimento

della personalità giuridica nonché, ricorrendone i presupposti, a chiedere l'iscrizione dell'associazione nel R.U.N.T.S. e viene espressamente autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed allo statuto qui allegato sotto la lettera "A" tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità e/o Pubblici uffici, per l'ottenimento di quanto sopra, restando sin da ora approvato il di lui operato al riguardo senza bisogno di ulteriore ratifica assembleare.

10) Spese ed imposte del presente atto sono a carico dell'associazione. Con precisazione che il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra imposta ex art. 82 commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore D.lgs 117 del 2017.

Il presente è stato da me Notaio letto con l'allegato ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 19,00 (diciannove).

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa un foglio per due pagine e fin qui della terza.

FIRMATO:

BONOMINI GIUSEPPE

VANNIA MALGARITTA

MADDALENA PATERLINI

LAZZARI EZIO GIANLUIGI

NORIS LAZZARI

BONOMINI ERMANNIO ANTONIO

DASSA BATTISTA

LAZZARI FABIO

Giovanni Posio Notaio Sigillo

STATUTO

della "ASSOCIAZIONE PRO SAN ROCCO APS"

costituita in data 12 ottobre 2022

Articolo 1: Costituzione - Sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE PRO SAN ROCCO APS", operante senza fine di lucro. L'Associazione ha sede nel Comune di Collio (BS). Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2: Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione non ha fini di lucro e viene costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nell'ambito di:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l'associazione si occupa della:

- raccolta di fondi e di finanziamenti da dedicare esclusivamente alle opere per la chiesa di San Rocco nel Comune di Collio (BS);
- promozione di attività culturali quali mostre, esposizioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e produzione di libri e documenti per la valorizzazione religiosa, culturale, artistica, ambientale e turistica del territorio del Comune di Collio (BS) e dell'Alta Val Trompia.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

4) Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione potrà:

- a) pubblicare un bollettino periodico inerente l'Associazione nonché gli atti dei convegni e dei seminari compiuti;
- b) distribuire gadget inerenti la propria attività;
- c) svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

In particolare l'associazione potrà anche esercitare, in via secondaria e strumentale, le ulteriori attività di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione, salvo quanto previsto dal successivo comma, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo

svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 3: Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Possono essere associati sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

L'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Possono essere ammessi come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta all'organo amministrativo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

In caso di associati minorenni il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione.

Articolo 4: Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza scritta che contenga, ol-

tre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto e l'impegno ad osservare le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

La qualità di associato si perde per:

- decesso
- recesso
- decadenza per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
- esclusione.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Articolo 5: Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. L'organo amministrativo prende atto del recesso nella prima riunione utile.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo; in ogni caso, non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto e/o dalle delibere degli organi dell'Associazione o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Articolo 6: Diritti ed obblighi degli Associati

Gli Associati, anche se minorenni purché sotto l'osservanza della normativa sulla responsabilità genitoriale in particolare e la loro rappresentanza legale in generale, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di minorenni o persone giuridiche o enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, sponta-

neo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 7: Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo amministrativo denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Articolo 8: Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea ordinaria degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni nel loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto o da almeno tre membri del Comitato Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato, a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni ed in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato Indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più

uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9: Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo il compito di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- deliberare sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella riunione immediatamente successiva oppure gli altri membri del Consiglio Direttivo provvedono alla sostituzione nominando il primo/i primi tra i non eletti salva ratifica dell'Assemblea immediatamente successiva; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza il consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in

caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. — Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile. —

Articolo 10: Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 11: Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento; monitora l'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. Esso può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio e possono, in qualsiasi momento, procedere ad attività di ispezione e controllo, chiedendo ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni associative e su determinati affari.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 12: Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13: Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà della stessa, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini ed enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, da ogni altra entrata ammessa dal D.lgs. 117/2017.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dall'articolo 2 del presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 14: Bilancio

L'esercizio associativo è annuale, ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo sta-

to patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente. Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Copia del bilancio viene messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno la sua approvazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 15: Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Articolo 16: Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati, oppure tra gli organi dell'Associazione e gli associati, sarà sottoposta al Tribunale di Brescia.

Articolo 17: Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia, tra cui il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

FIRMATO:

BONOMINI GIUSEPPE

NORIS LAZZARI

VANNIA MALGARITTA

MADDALENA PATERLINI

BONOMINI ERMANNO ANTONIO

LAZZARI EZIO GIANLUIGI

DASSA BATTISTA

LAZZARI FABIO

Giovanni Posio Notaio Sigillo